

TI_GERICHTE 42.2024.36 vom 2. Dezember 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-12-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2024.36

FR: TI_GERICHTE 42.2024.36 du 2 décembre 2024

IT: TI_GERICHTE 42.2024.36 del 2 dicembre 2024

Erwägungen

E. 2

luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003). L'art. 67 Las, relativo all'obbligo di informazione in generale, prevede che: " Il richiedente, rispettivamente l'assistito, è tenuto a dare agli organi dell'assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell'assistenza l'accesso alla sua abitazione. (cpv. 1) A richiesta, l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)" Giusta l'art. 68 Las, afferente all'obbligo di informazione in particolare: " L'assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell'assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1) L'assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell'assistenza sociale l'eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l'eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)" 2.3. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l'art. 36 Las sancisce: " Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all'art. 26 Laps." Ai sensi dell'art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono: " La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1) Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2) La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)" Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26). Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l'egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. art. 53 LPGa; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht*, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68). Giova ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, *Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen*, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese). 2.4. Ai sensi dell'art. 4 Laps, applicabile anche nell'ambito dell'assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las): " 1 L'unità di riferimento è costituita: a) dal titolare del diritto; b) dal coniuge o dal partner registrato; c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile; d) dai figli minorenni di cui essi hanno l'autorità parentale; e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti. 2-7 ..." L'art. 2a Reg.Laps enuncia poi che: " La convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi." L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5). Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l'unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un matrimonio , a differenza di quanto contemplato dall'art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l'unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune. Riguardo al cambiamento del tenore dell'art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue: "

E. 2.2

Unità di riferimento (art. 4 Laps) 2.2.1 Partner convivente L'attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune. Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall'esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un 'coniuge', indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia. Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. Dall'entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia

di conviventi ha subito un'evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi). Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio. Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini. Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell'unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. Visto quanto sopra, si propone di modificare l'art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l'unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no." Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che: " (...) Con l'adozione della revisione, l'unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile. Tale potrà d'ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi. L'accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni." Da l'Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all'art. 2a Reg.Laps risulta: " Articolo 2a; partner conviventi Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune. Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell'esercizio delle attività quotidiane, l'esistenza di un'assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobili, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1). Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una

comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

E. 2.13

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.

E. 6

mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali. Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali." 2.5. Le Linee guida CSIAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024 al punto D.4.4. prevedono che: " D.4.4. Contributo di concubinato 1 In un concubinato stabile i redditi e la sostanza di una persona non beneficiaria del sostegno sono adeguatamente considerati per determinare il diritto all'aiuto sociale del/della partner e dei figli comuni. 2 Un concubinato è ritenuto stabile se i partner convivono da almeno due anni oppure se convivono da meno di due anni e hanno un figlio comune. Questa presunzione è confutabile. 3 Il reddito e la sostanza sono presi in considerazione sotto forma di contributo di concubinato. Tale contributo è computato come entrata alla persona beneficiaria del sostegno . Spiegazioni: a) Basi legali del contributo di concubinato Il Tribunale federale, richiamandosi al diritto di famiglia in vigore, ritiene che fra i concubini non sussista nessun obbligo di assistenza e di mantenimento. Esso riconosce tuttavia che i coniugi e i partner registrati non devono essere svantaggiati rispetto ai concubini (art. 14 e art. 8 cpv. 2 CF). Ai cantoni è quindi consentito, nell'ambito dell'esame dell'indigenza ai sensi della legislazione in materia di aiuto sociale, di prendere adeguatamente in considerazione il reddito e la sostanza di un concubino o di una concubina che non beneficia del sostegno. b) Concubinato stabile Nelle comunità di vita assimilabili a un matrimonio, il grado delle relazioni fra i partner può essere più o meno intenso. Un concubinato stabile è caratterizzato dalla disponibilità dei partner ad aiutarsi e ad assistersi reciprocamente nonché, all'occorrenza, a sostenersi anche in ottica finanziaria. La presunzione legale di una relazione di concubinato stabile fondata sulla durata della relazione e sui figli comuni può essere confutata. Concretamente, la persona beneficiaria del sostegno deve addurre che, nonostante la presenza dei motivi per la presunzione di una relazione di concubinato stabile, non sussiste nessuna comunità di vita assimilabile a un matrimonio. Il grado della prova richiesto è quello della «verosimiglianza preponderante», vale a dire che l'organo dell'aiuto sociale deve essere maggiormente convinto dagli indizi addotti a sfavore dell'esistenza di un concubinato piuttosto che da quelli a sostegno dell'esistenza del medesimo. Una semplice verosimiglianza non è sufficiente. Devono essere adottati elementi o indizi plausibili e visibili dall'esterno che, a un esame obiettivo, sono adeguati per scartare l'ipotesi di un vincolo equiparabile a quello del matrimonio, ossia la disponibilità alla fedeltà e all'assistenza reciproca." Le direttive COSAS (CSIAS) del 2005, nella versione in vigore fino al 2020, invece, al punto F.5.1 (" Comunità di abitazione e vita di tipo familiare ") prevedevano che: " F.5 Comunità di abitazione e vita di tipo familiare F.5.1 Principi Le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale. Per

ogni beneficiario dev'essere allestito e gestito un incarto individuale. Le persone che non beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le spese per l'alloggio e le spese varie. Per principio, all'interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3). Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri membri della comunità. Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere sommati. Il contributo che una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale contributo all'economia domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici presupposti. In particolare, dev'essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente nell'ambito di una relazione stabile. Un concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune. ”. Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6. Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.). La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.). In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che: " (...) 5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (...) ." Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l'Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall'amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell'assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile. L'asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito. Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell'economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell'assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell'assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà. Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un'economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni. In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di

un beneficiario dell'assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l'operato dell'amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l'abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari. Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l'Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell'agosto 2014 nel calcolo dell'assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010. Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall'origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliera da parte di assicurazioni). Secondo l'Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitrio né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5). Con sentenza DTF 149 V 250, l'Alta Corte, nel caso di un ricorrente al quale l'amministrazione ha dapprima sospeso informalmente i pagamenti dell'assistenza sociale e in seguito con delle decisioni formali ha soppresso con effetto retroattivo il diritto all'aiuto sociale, non avendo egli trasmesso all'amministrazione la documentazione relativa alla sua partner, convivente ed incinta, ha ricordato che non è arbitrario tenere conto di una relazione di concubinato stabile nel contesto della concessione delle prestazioni dell'aiuto sociale in presenza di risorse economiche, benché non esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra i partner. In quest'ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano pronti ad assicurarsi mutualmente assistenza. Di principio è ammissibile computare un contributo di concubinato nel calcolo dell'aiuto sociale riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato stabile con una persona non beneficiaria dell'assistenza. Questione lasciata aperta è invece stata quella di sapere se analogamente vale nel caso in cui la persona non sostenuta dall'assistenza sociale sia beneficiaria di prestazioni complementari a una rendita AVS/AI (consid. 5). Se la persona beneficiaria dell'assistenza sociale rifiuta di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per il conferimento e la fissazione delle prestazioni di aiuto finanziario, una sospensione di queste prestazioni è ammissibile (consid. 6).

2.7. Questo Tribunale, in una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni. In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato

a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto. Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo. Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell'art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell'art. 2a Reg.Laps. Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall'aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità. Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall'USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l'art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell'art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi. In effetti quando l'USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l'insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l'elemento della durata, essendo iniziata solo nell'aprile 2014. Inoltre gli indizi indicati dall'amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall'altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio. Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall'aprile 2014 l'unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia. Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l'alloggio con il figlio di primo letto dell'insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile. Con giudizio 39.2018.7 del 24 settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell'amministrazione che aveva negato a un'assicurata il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di locazione e che l'intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento dell'importo di mantenimento per la figlia. Il Tribunale federale, con sentenza 8C_744/2018 dell'8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso dell'assicurata, rilevando: " (...) la Corte cantonale, alla luce del particolare istituto degli

assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. (...)” (consid. 4.2.) In una sentenza 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine settimana e la relazione fosse altalenante. In una sentenza 42.2022.19 del 20 giugno 2022, il TCA ha confermato il modo di procedere dell’USSI e ritenuto che tra il ricorrente e la compagna con cui da cinque anni aveva una relazione, dalla quale pernottava nella misura di 3-4 notti la settimana, che gli lavava i vestiti e prestava la vespa, vi era una convivenza stabile e non sussisteva, quindi, una semplice economia domestica. Infine, in una sentenza 42.2023.41 del 5 febbraio 2024, questa Corte, nel caso di una ricorrente cui era stato negato il riconoscimento/rinnovo delle prestazioni assistenziali, ha, in particolare, stabilito che determinante, indipendentemente da come avessero deciso di organizzarsi nella propria vita di coppia (vale a dire se con un domicilio congiunto o con due separati), per concludere che tra l’interessata ed il compagno di lunga data vi era una convivenza stabile ai sensi della Laps era il fatto che i due si prestavano aiuto e sostegno reciproci: “ l’uno sostenendo economicamente la compagna ad esempio per il proprio sostentamento ed in particolare per la spesa di generi alimentari, concedendole in uso (...) un veicolo o ancora accudendo presso il proprio appartamento il gatto della fidanzata, l’altra cucinando per il compagno e pagando, con quanto percepito a titolo di prestazioni Las, le rate del leasing del veicolo intestato alla di lui società (...)”. Al riguardo cfr. pure STCA 42.2018.40 del 5 febbraio 2019; STCA 42.2016.30 del 24 aprile 2017; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; STCA 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015. 2.8. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che RI 1 (nata nel 1974, cittadina svizzera), dopo essere già stata a beneficio delle prestazioni Las tra il 2017 ed il 2018, rispettivamente tra il 2018 ed il 2019 (quando viveva nell’abitazione coniugale a _____ con l’ex marito ed i figli), si è vista riconoscere il diritto a percepire le prestazioni assistenziali anche successivamente alla propria separazione dal coniuge, e meglio a decorrere da ottobre 2022 (cfr. all. B a doc. I). Per quanto attiene al periodo oggetto della presente vertenza (ottobre 2022 – aprile 2024), dall’ “ Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps ” di data 25 ottobre 2022 emerge che la ricorrente ha completato quel giorno la documentazione richiesta con la Check-list, indicando di essere la sola componente della propria unità di riferimento. Dalla “ descrizione ” presente sul modulo in questione emerge quanto segue: “ (...) RI 1 è separata di fatto dal 2020 e dal marzo 2021 c’è una sentenza del Pretore. Dopo aver lasciato l’abitazione coniugale dove vivono tutt’ora marito e figli, ha chiesto ospitalità ad un amico presso il quale risiede tutt’ora a _____. Non è mai stato fatto un trasferimento di domicilio trattandosi di una situazione provvisoria e infatti RI 1 è alla ricerca di un appartamento per sé e anche per poter ospitare il figlio piccolo qualora venissero ripristinati i diritti di visita. (...) da novembre 2021 (ultima indennità di disoccupazione) la signora non ha più entrate finanziarie e ha vissuto grazie all’aiuto della persona che la ospita (...)” (cfr.

doc. 408-409). Dagli atti emerge che RI 1, dopo essersi separata dal marito, ha abitato dapprima presso _____ a _____, poi, e meglio dal 1 gennaio 2023, ad _____ – _____, ove in qualità di conduttrice ha locato, ad uso personale, un appartamento di 4 locali, per una pigione mensile di fr. 990.- oltre acconto spese mensile di fr. 220.- (cfr. doc. 203-204). Dal “ modulo ufficiale del Dipartimento delle istituzioni per la notifica della disdetta del contratto di locazione ”, emerge che la locatrice – dopo aver già richiamato la conduttrice ad attenersi a quanto prescrive l’art. 257f CO e constatando “ la completa mancanza di riguardo verso i vicini ”, con “ grida, litigi, rumori forti soprattutto di notte con addirittura l’intervento della polizia in due occasioni ” (cfr. doc. 434-435) - aveva notificato all’assistita la disdetta del rapporto locativo con effetto a decorrere dal 31 maggio 2023 (cfr. doc. 4-7). Dal 1° luglio 2023 la ricorrente loca ad _____ in _____ una casa unifamiliare, destinata ad uso personale, di tre locali, per una pigione mensile di fr. 950.- oltre fr. 70.- a valere quale acconto spese, (cfr. doc. 421-422 e 474). In relazione alla procedura di divorzio che l’ha vista coinvolta, dagli atti emerge che l’autorità parentale sul figlio minore è stata attribuita al padre del medesimo ed ex marito della ricorrente (cfr. doc. 410). Dalla decisione di divorzio in atti, datata 15 maggio 2023, risulta inoltre, che i periti che hanno redatto una valutazione psico-affettiva del figlio minore della ricorrente hanno, tra l’altro, ritenuto “ fondamentale che la signora RI 1 si rechi da sola al momento degli incontri e che il signor _____ non si presenti nel luogo dell’incontro o nelle vicinanze. _____ (...) è apparso molto angosciato nell’immagine che egli ha del signor _____, il quale viene vissuto da lui come molto minaccioso ” e che con la madre del ragazzo avrebbe una relazione “ anaclitica ”, la cui presenza, ha stabilito il Pretore che ha sospeso i diritti di visita a favore della genitrice, è “ fortemente e gravemente invisa al figlio, che ne è terrorizzato ” (cfr. doc. 100-130). Dal “ rapporto/verbale ” dell’USSI del 30 marzo 2023, sottoscritto senza riserve da RI 1, risulta quanto segue: “ (...) Incontro in data odierna la signora RI 1 insieme all’AS _____. Viene spiegato alla signora RI 1 il funzionamento dell’assistenza, cosa viene riconosciuto, diritti e doveri. Viene informata sull’importanza della collaborazione e di dover fornire tempestivamente [ndr: informazioni riguardo] tutti i cambiamenti. Mi consegna la disdetta dell’appartamento per motivi gravi a partire dal 30.04.2023. La signora RI 1 ci informa che convive, il suo compagno si trova sempre lì da lei. Ogni tanto va anche lei a casa di lui a _____. Comuniciamo alla signora RI 1 che trattandosi di una convivenza dovranno inoltrare domanda di sostegno sociale insieme. Eccezionalmente essendoci una disdetta per fine aprile 2023, per tale periodo verrà versata ancora la prestazione come UR 1 (unità di riferimento). Si informa la signora RI 1 che avendo una convivenza stabile è necessario che trovino un appartamento comune. Altrimenti si andrebbero a pagare due affitti distinti, mentre in realtà trascorrono tutto il tempo insieme. Si informa altresì la signora che la prestazione dal mese di maggio 2023 verrà bloccata.” (cfr. doc. 401). Dal “ certificato concernente la composizione dell’economica domestica ” rilasciato proprio qualche giorno dopo il colloquio della ricorrente presso l’USSI, e meglio l’11 aprile 2023 dal Comune di _____, risulta che _____, a _____, “ vive solo ” (cfr. doc. 9). Dalla segnalazione dell’USSI all’Ispettorato del 26 aprile 2023, relativa ad una possibile “ residenza fittizia ”, emerge, poi, quanto segue: “ (...) Osservazioni OSA: in data 30.03.2023 ho incontrato la signora RI 1 insieme all’assistente sociale _____. L’incontro è stato fissato in quanto domanda nuova. L’assistente sociale prima del colloquio mi ha comunicato che vi è il sospetto che il suo compagno, il signor _____, convive con lei dato che la sua macchina è sempre fuori casa di lei. Il signor _____ ha domicilio a

_____ ed è beneficiario di rendita AI e PC. Alla luce delle informazioni ricevute, durante l'incontro viene chiesto alla signora RI 1 se convive con il compagno. La stessa risponde subito di sì, ammettendo quindi la convivenza. Se il signor _____ non è da lei, la signora RI 1 va da lui a _____. Viene spiegato alla signora RI 1 che trattandosi di una convivenza è necessario inoltrare domanda di sostegno sociale insieme al suo compagno. Visto che la signora ha in corso uno sfratto viene eccezionalmente versata la prestazione fino a fine aprile 2023. In seguito, dato che lo sfratto è stato prolungato al 31.05.2023, è stata riattivata anche la prestazione di tale mese. La signora RI 1 ha letto ed approvato il verbale firmandolo. Qualche giorno dopo mi contatta telefonicamente dicendo che ritratta quanto comunicato in occasione dell'incontro e fa pervenire una modifica a mano del verbale per mail all'assistente sociale in data 18.04.2023" (cfr. doc. 399-400). Dalla modifica apportata a mano dalla ricorrente al verbale dell'incontro del 30 marzo 2023 risulta che la frase " la signora RI 1 ci informa che convive, il suo compagno si trova sempre lì da lei " è stata modificata con la seguente precisazione alla parola " convive ": " non convivo ma siamo spesso assieme, da riscrivere in un nuovo verbale!" (cfr. doc. 403). Dalla richiesta del 25 agosto 2023 dell'Ispettorato sociale al Comando della Polizia comunale di _____ risulta che, relativamente alla " verifica del sussistere di una convivenza non dichiarata ", è stato richiesto l'esperienza di una serie di accertamenti atti a stabilire l'effettiva situazione abitativa dell'assistita. Preso atto che " da una prima ricerca sui social media (nello specifico: Facebook) si è potuto riscontrare che effettivamente la signora RI 1 ed il signor _____ sembrerebbero trascorrere molto tempo insieme e il tutto è documentato da una serie di fotografie presenti sul profilo di entrambi" e che dalle immagini in questione si è potuto constatare che " il signor _____ utilizza un'autovettura _____ di colore _____ targata _____ che non risulta immatricolata a suo nome, bensì a quello della madre ", l'Ispettorato ha chiesto alla Polizia comunale di _____ di eseguire, per tre mesi, una serie di " controlli discreti al fine di raccogliere tutti quegli elementi a prova di una convivenza tra le due persone " in questione, e questo sia " presso l'abitazione della signora RI 1 a _____, sia presso l'abitazione del signor _____ a _____ ". Successivamente all'esperienza di queste prime verifiche e dopo aver preso contatto con l'ispettrice, sarebbe stata valutata la necessità di un eventuale sopralluogo interno all'appartamento locato dalla ricorrente, " al fine di appurare l'effettiva composizione dell'economia domestica che abita presso l'appartamento citato, segnatamente verificando la presenza di effetti personali maschili riconducibili al signor _____ " (cfr. doc. 297-300). In atti figurano numerose fotografie tratte dal profilo Facebook di _____, ritraenti, tra gli altri, il veicolo in uso al medesimo, la ricorrente, l'esterno della casa di quest'ultima ad _____, ove sono state sistemate delle sedute ed un similtavolo per consumare i pasti, la moto intestata ad _____ parcheggiata davanti alla casa di _____, la ricorrente intenta a costruire un cancello in un giardino ed eseguire altri lavori in uno spazio esterno diverso da quello che lei loca, RI 1 ed _____ insieme, diversi pasti per due, la ricorrente ed un manichino dipinto di argento fuori dalla casa di quest'ultima e la consegna di legna davanti alla casa di _____ (cfr. doc. 305-398). Dal rapporto di constatazione del 4 dicembre 2023 della Polizia Regione VIII emerge quanto segue " (...) Durante i controlli avvenuti dal 1.09.2023 al 27.11.2023, tra _____ e _____ (principalmente _____) possiamo constatare che RI 1 e _____ condividono chiaramente l'abitazione di _____. Durante i nostri pattugliamenti, quando vi era una presenza, erano sempre insieme, soli, o con un gruppo di persone, amici/conoscenti, si nota la condivisione anche dal fatto della preparazione di

legna da ardere impilata da lui di fronte all'abitazione, inoltre nei passaggi serali, quando si vedono solamente le luci acceso, il veicolo targato _____ di _____ è sempre posteggiato nei posteggi della piazza. Purtroppo fare dei controlli / passaggi presso l'abitazione di _____ a _____ non è possibile per il fatto che la casa è in una posizione non ben visibile dalla strada, per questo bisognerebbe fermarsi e sporgersi dalla strada per intravedere qualcosa, e questo porterebbe a non essere molto discreti sui controlli / passaggi. Dai dettagli degli accertamenti eseguiti dalla Polizia per il mese di settembre 2023, risulta quanto segue: Data Ora: accertamenti eseguiti (luci, auto, presenza, ecc..) Presenza Sì/No Pattuglia nr. matricola 1.9 19:37 Presenti entrambi fuori dall'abitazione SI 40 2 Con un gruppo di persone SI 40 3 4 5.9 15:01 Presenti entrambi fuori dall'abitazione SI 40

E. 6.9

19:15/21:05 Presenti entrambi fuori dall'abitazione SI 40 7.9 19:10 " 8.9 16:00 Nessuna presenza NO 40

E. 12

13.9 19:37 Luca accesa piano terreno NO 40

E. 12.10

20:30 Luci accese 40 13 14 15 16 17 18.10 Nessuna presenza 40 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

E. 17

18.9 Nessuna presenza NO 40

E. 20.11

7:30 Presente veicolo _____, ma visto nessuno 40

E. 21.11

14:15 Nessuna presenza 22 23 24 25 26

E. 25

26.9 11:20 Presenti entrambi fuori dall'abitazione SI 40

E. 27.11

8:00 / 15:00 Nessuna presenza 40 28 29

E. 30

marzo 2023 ha dichiarato all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che il suo compagno signor _____ si trova sempre presso la sua abitazione? R: confermo che sì ho firmato il verbale ma secondo me hanno sbagliato a scrivere. D: quando lei ha lasciato l'abitazione di _____ e ha locato il suo attuale appartamento ad _____, in _____ (dal 01.07.2023), il signor _____ è venuto a vivere con lei? R: Ribadisco che ogni tanto il signor _____ si trova a casa mia così come io ogni tanto mi trovo a casa sua a _____. Ma secondo me non abitiamo insieme. D: Per quale motivo allora l'auto che il signor _____ utilizza abitualmente (intestata a sua madre) è costantemente parcheggiata nei pressi della sua abitazione di _____ e lo stesso è sempre visto insieme a lei sul piazzale davanti a casa sua: occasioni in cui consumate pasti insieme, cucinate, oppure semplicemente trascorrete il tempo insieme? R: Io non dico che

stiamo insieme perché lui non vuole e le cose ci ritorneranno contro. NV: secondo il nostro parere lei stenta a confermare la sua relazione e convivenza stabile con il signor _____ in quanto potrebbe inficiare il ripristino dei diritti di visita sospesi dall'autorità di protezione. R: anche il _____ non vuole che lo sappiano. Con sappiano intendo tutte le persone, sia le persone normali che le Autorità. ADR: lui vuole che le persone pensino che lui sia single. Lui non mi ha mai negato il suo aiuto e continua a confermare che non me lo negherà ma non vuole che gli Uffici ci mettano insieme. D: Come sono suddivise le spese tra lei e il signor _____? R: oltre alle spese alimentari e per le attività che facciamo insieme; il resto ognuno paga le fatture. ADR: il signor _____ mi aiuta anche quando devo recarmi dai medici e mi accompagna lui con la macchina che ha in uso. D: Chi fa la spesa per i vostri pasti sempre in comune? R: la facciamo una volta per uno. ADR: io aiuto il signor _____ a tagliare il prato, lavori di giardinaggio presso la mia abitazione di _____ perché lui si è operato alla testa ed ha spesso dolori e non può fare lavori pesanti. Io lavo i suoi panni a casa mia ed a casa sua. A _____ vi sono dei fili per appendere i panni ad asciugare quindi è più comodo. D: Lei si occupa di tenere la contabilità del signor _____? R: no. ADR: la foto che mi descrive dove sono ritratta con i conti del signor _____ è una "scenetta" in quanto a lui piace fare "teatro". D: signora RI 1, per quale ragione non ha annunciato all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento la sua relazione sentimentale e di convivenza con il suo compagno signor _____ almeno dal mese di ottobre 2022 (inizio prestazioni)? (...) R: Perché non desidero inoltrare domanda insieme al _____. Il nostro prestarci reciproco aiuto e passare insieme quasi la totalità del nostro tempo, sia per me che per lui non deve sfociare in pratiche amministrative congiunte. D: (...) si rende conto che con il suo agire e segnatamente omettendo di informare l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di aver iniziato una relazione stabile ai sensi della Laps, lei ha compiuto una violazione ai sensi delle leggi che regolamentano l'assistenza sociale? R: ne prendo atto. (...)"

Contestualmente, l'Ispettorato sociale ha nuovamente chiesto alla ricorrente di produrre una serie di documenti relativi ad _____, in relazione ai quali RI 1 – che riletto il verbale nulla ha osservato quanto al suo contenuto - ha dichiarato che " vi comunico già che questi documenti non li avrete in quanto il signor _____ si rifiuta di produrli " (cfr. doc. 257-264). Dal rapporto conclusivo dell'Ispettorato sociale del 23 aprile 2023 risulta che " dall'istruttoria (...) è emersa la seguente violazione con conseguente abuso commessa dalla signora RI 1 ": " (...) 3.1. L'utente non ha informato l'USSI dell'esistenza di una relazione sentimentale e della convivenza stabile ai sensi della Laps con il signor _____, almeno a far tempo dal mese di ottobre 2022 in relazione alle prestazioni assistenziali da lei percepite. Dall'audizione del 17 aprile 2024 e dalla documentazione dell'incarto risulta che la signora RI 1 aveva pendente una pratica di divorzio nel 2021. In relazione a questa, la signora ha spiegato di aver lasciato l'abitazione coniugale di _____ dove viveva con il marito e i figli già all'inizio del 2020 e di essere andata ad abitare a _____ presso il Signor _____. Nell'incarto ci sono scritti dell'assistente sociale del 1° marzo 2022, del 5 aprile 2022 e del 27 ottobre 2022 che già parlano della relazione tra l'utente e _____. La signora ha infatti confermato che da agosto 2019 a luglio 2020 ha lavorato, ma che godeva anche dell'aiuto di _____ principalmente potendo abitare da lui fino a dicembre 2022. A gennaio 2023 la signora ha locato un appartamento a _____. In merito a questo c'è risultanza di un intervento di Polizia di gennaio 2023 che ha coinvolto entrambi presso questa nuova abitazione. Mentre per quanto riguarda l'appartamento di _____, locato a luglio 2023, ci sono i controlli di Polizia iniziati il 1° settembre 2023

e terminati il 9 aprile 2024 con l'ispezione del domicilio che confermano il fatto che _____ si trova sempre presso l'abitazione di RI 1, nonostante all'interno non ci sono i suoi effetti personali se non delle scarpe, dei medicinali e qualche maglione. Ne consegue che ci sono risultanze che mettono in relazione i due già dal 2020 ad oggi. La signora mette molto impegno a non confermare che tra di loro esiste una relazione sentimentale a tutti gli effetti e che vivono costantemente insieme. Questo è palesemente dovuto all'influenza che _____ ha su di lei, infatti a dichiarato e firmato: "io non dico che noi stiamo insieme perché lui non vuole e le cose ci ritorneranno contro" (cfr. verbale 17 aprile 2023, pagina 5 riga 47). Risulta evidente come _____ sa che se la relazione sentimentale e la convivenza vengono ammesse il diritto alle prestazioni assistenziali della signora dovrà essere comprensivo delle sue entrate. (...) Dagli atti dell'incarto e dalle dichiarazioni della signora risulta che esiste una convivenza stabile ai sensi della Laps tra RI 1 e _____, in quanto da almeno sei mesi sono stati avvistati sempre per l'abitazione dell'utente – poco importa che _____ non abbia tanti effetti personali ad _____, la sua auto è sempre lì così come anche lui – e in quanto si prestano reciproco aiuto come dichiarato dalla signora. Esiste anche un'ampia documentazione fotografica (presa dai social) che dimostra che i due fanno tutto insieme. Ne consegue che, a partire da ottobre 2022, quindi da quando la signora percepisce le prestazioni da sola (prima le percepiva con l'ex marito fino a febbraio 2020) l'unità di riferimento deve essere ricalcolata integrando il signor _____. Già in audizione del 17 aprile 2024 la signora ha confermato che il suo compagno non consegnerà i documenti necessari per eseguire il ricalcolo con UR 2. È quindi stata avvertita che l'Ufficio emetterà una decisione in base ai soli atti in suo possesso." (cfr. doc. 46 -49). Il 23 aprile 2024, l'USSI ha, come visto (cfr. supra consid.1.1.), sospeso l'erogazione delle prestazioni Las a beneficio della ricorrente, cui ha contestualmente chiesto la restituzione di quanto corrispostole tra ottobre 2022 ed aprile 2024. I provvedimenti in questione, impugnati con reclamo del 22 maggio 2024, sono stati confermati con la decisione su reclamo del 29 agosto successivo (cfr. supra consid. 1.2. e 1.3.). 2.9. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte, attentamente vagliata la documentazione agli atti, ritiene che l'operato dell'USSI debba essere tutelato per i motivi qui di seguito esposti. Innanzitutto, a proposito dell'affermazione della ricorrente secondo cui, avendo ella ed _____ due domicili distinti, non possono essere ritenuti conviventi, il TCA rammenta che la sussistenza di una convivenza stabile ai sensi della Laps non dipende da come RI 1 e l'"amico/fidanzato" (cfr. supra consid. 1.5.) abbiano deciso di organizzarsi nella loro vita di coppia, vale a dire se con un domicilio congiunto o con due separati. Come visto (cfr. supra consid. 2.6.), la giurisprudenza federale ha già stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Riguardo alla tesi ricorsuale secondo cui tra la ricorrente ed _____ non vi sarebbe "una situazione di stabile convivenza, come sostenuto nelle decisioni impugnate bensì due persone single che hanno piacere a trascorrere del tempo insieme", il TCA rileva che è in primis la stessa legale della ricorrente a precisare, contraddicendosi poco dopo, che tra la sua assistita ed _____ "è certo che intercorre una relazione sentimentale", tanto che i due sono "amici/fidanzati" (cfr. supra consid. 1.5.). Questa Corte constata che, sentita presso gli uffici della convenuta il 30 marzo 2023, la ricorrente aveva già pacificamente dichiarato di convivere, per poi ritrattare le proprie dichiarazioni. A tal proposito, il TCA ricorda che in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546). In ogni caso, al di là di contraddizioni e ritrattazioni della parte ricorrente, dagli atti emerge chiaramente che da ben prima dell'ottobre 2022 l'insorgente e l'uomo in questione condividono ogni momento di vita quotidiana, dai pasti, alle uscite, ai lavori in casa o nel giardino di uno o dell'altra. Del resto, sentita a verbale il 17 aprile 2024, la stessa RI 1 ha definito _____ come il proprio "compagno" (cfr. supra consid. 2.8.). Rammentato, peraltro, che la separazione di fatto della ricorrente dal (ex) marito è culminata con il deposito da parte di quest'ultimo degli effetti personali di RI 1 proprio a casa di _____ - con il quale l'assistita "dal 2020 a seguire (...) si è sempre accompagnata" (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.) - ove ella ha poi abitato a tutti gli effetti sino al 31 dicembre 2022, a mente di questa Corte è, innanzitutto, accertato che i due formano da anni una coppia e siano sentimentalmente legati. Determinante, poi e nel caso di specie, per giungere alla conclusione che tra la ricorrente ed _____, anche nel periodo determinante che va da ottobre 2022 ad aprile 2024, vi era una convivenza stabile ai sensi di quanto prevedono le normative, rispettivamente, le direttive e la giurisprudenza suindicate (cfr. supra consid. 2.6.), è il fatto che i due si fornivano aiuto reciproco. A questo proposito, il TCA rileva che quando ad ottobre 2022 la ricorrente ha inoltrato la propria domanda volta all'ottenimento delle prestazioni Las, ella abitava a tutti gli effetti presso _____ che la ospitava da oltre due anni. Anche successivamente alla locazione da parte di RI 1 di, prima, un appartamento a _____, poi una casa a _____, l'aiuto reciproco in seno alla coppia è rimasto una costante del loro rapporto. _____, per esempio, ha intestato a proprio nome la moto che la compagna utilizza e che la medesima considera come propria, indicando di averla acquistata personalmente quando la coppia, dopo la separazione della donna dal marito, abitava insieme a _____. Ed infatti, è verosimilmente per quel motoveicolo che dal conto della ricorrente vi sono accrediti per la Sezione della circolazione e la _____, intestati al compagno. Sempre _____, poi, accompagna, sin da marzo 2022, la donna agli incontri con l'assistente sociale, come del resto ha fatto, pur non prendendovi parte, per il colloquio tenutosi il 17 aprile 2024 presso gli uffici dell'Ispettorato, o alle visite mediche. RI 1, da parte sua, ha ospitato RI 1 presso l'appartamento di _____ ("lui è arrivato da metà febbraio 2023"), si occupa dei lavori di giardinaggio che l'uomo non può svolgere per limitazioni fisiche e/o di lavare i suoi vestiti. Oltre a trascorrere la "quasi totalità" del tempo insieme, la coppia divide inoltre le spese quotidiane, relative ad uscite ed acquisti di generi alimentari (cfr. supra consid. 2.8.). Benché ammesso a più riprese dalla ricorrente, il fatto che la medesima trascorra la gran parte del proprio tempo con _____ - figura che peraltro a più riprese è stata richiamata anche nella sentenza di divorzio in quanto considerata un ostacolo ai diritti di visita della donna nei confronti del figlio minorenni - trova anche riscontro nei controlli di Polizia discreti esperiti sull'arco di sei mesi o negli interventi cui la Polizia è stata chiamata a far fronte da anni per litigi tra i due, trovandoli sempre insieme, che fosse al domicilio dell'una o dell'altro (cfr. supra consid. 2.8.). La circostanza che a casa della

donna non siano stati trovati tutti gli effetti personali dell'uomo, non è determinante, ritenuto che, come visto (cfr. supra consid. 2.6.), non è in ogni caso escluso che due conviventi ai sensi della Laps possano avere due domicili distinti. Giova in ogni caso evidenziare come gli oggetti trovati ad _____ e riconducibili ad _____ siano di uso quotidiano, come il deodorante, i medicinali, il rasoio, i cavi vari e le diverse paia di scarpe; segno, anche questo, che la sua presenza in quella casa è costante. In ragione di tutto quanto precede ed in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell'11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020 dell'11 STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell'8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) questo Tribunale deve concludere che tra ottobre 2022 ed aprile 2024 tra la ricorrente ed _____ vi era una convivenza stabile ai sensi della Laps. Ne consegue che a ragione l'USSI, da una parte, ha sospeso successivamente ad aprile 2024 l'erogazione delle prestazioni assistenziali a favore della ricorrente, considerato come la stessa conviveva stabilmente con il compagno (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps) e che _____ avrebbe quindi dovuto essere computato nell'unità di riferimento dell'assistita e la sua situazione finanziaria tenuta in conto. Nell'impossibilità di procedere in tal senso, rettamente sono state negate le prestazioni assistenziali. In merito all'operato dell'USSI, tuttavia, questa Corte ricorda che nella già citata DTF 149 V 250 (cfr. supra consid. 2.6.), il Tribunale Federale ha stabilito che la soppressione dell'erogazione delle prestazioni assistenziali è una misura tanto incisiva da imporre di essere pronunciata mediante l'emanazione di una decisione formale, corredata dei relativi rimedi di diritto (cfr. in particolare consid. 7.2.2.). In concreto, il fatto che l'immediata sospensione dell'erogazione delle prestazioni Las sia stata comunicata alla ricorrente mediante decisione informale del 23 aprile 2024 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 36) non ha, in ogni caso, arrecato pregiudizio a RI 1, che ha tempestivamente interposto reclamo anche contro questo provvedimento (cfr. supra consid. 1.3.). D'altra parte, ritenuto come la convivenza in questione sussisteva già ad ottobre 2022, quando RI 1 ha chiesto l'erogazione delle prestazioni Las, parimenti a ragione l'USSI ha chiesto la restituzione di quanto corrisposto alla medesima da quel momento e sino ad aprile 2024. In concreto, è incontestato che la ricorrente non aveva informato l'amministrazione della sua convivenza tra ottobre 2022 ed aprile 2024. L'USSI, quindi, nel periodo determinante, ha erogato a beneficio della medesima le prestazioni assistenziali considerandola come unico membro della sua unità di riferimento, e meglio senza tenere in considerazione i redditi del convivente (beneficiario AI e PC), dei quali l'amministrazione è venuta a conoscenza solamente in un secondo momento. Nella fattispecie sono quindi, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. supra consid. 2.3.). In effetti rispetto a quando l'USSI ha conteggiato le prestazioni spettanti alla ricorrente, sono emersi dei fatti nuovi atti ad indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali. È quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle effettive entrate dell'unità di riferimento che doveva includere, oltre all'assistita, anche il compagno. In quel periodo, quindi, RI 1 da un profilo oggettivo ha effettivamente percepito indebitamente delle prestazioni assistenziali. Al

riguardo è utile ribadire (cfr. supra consid. 2.3.) che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. 2.10. Il TCA rileva pure che anche l'importo chiesto in restituzione dall'amministrazione non è stato oggetto di contestazioni in punto al suo ammontare. L'importo stabilito dall'USSI non presta in concreto fianco a critiche, ritenuto che corrisponde all'integralità di quanto ella ha percepito per il periodo da ottobre 2022 ad aprile 2024 (cfr. doc. 39-44). 2.11. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo deve, pertanto, essere confermata. 2.12. Quanto, poi, alle osservazioni ricorsuali relative all'art. 12 Cost., rispettivamente, 23 Las (cfr. supra consid. 1.5.), il TCA rileva che ai sensi dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1., pubblicata in DTF 149 V 250; DTF 146 I 1 consid. 5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70). L'art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d'occasione; cfr. STF 8C_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell'8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366). L'art. 12 Cost. si limita a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6). Nella STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, pubblicata in DTF 150 I 6, l'Alta Corte ha ribadito che: " 5.1. A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine"). Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicizia e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed.

2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1)." Cfr. anche la STF 8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1. In concreto tuttavia, ritenuto come rettamente successivamente ad aprile 2024 l'USSI ha stabilito che la ricorrente sia da considerarsi in una convivenza stabile con il proprio compagno, _____, ed in assenza di qualsiasi informazione sulle condizioni finanziarie di quest'ultimo, il suo preteso stato di indigenza non trova riscontro documentale.

E. 30.10

10:28 Nessuna presenza 40 (cfr. doc. 255). Infine, per il mese di novembre 2023, la Polizia ha constatato quanto segue: Data Ora: Accertamenti eseguiti (luci, auto, presenza, ecc..) Presenza Sì/No Pattuglia nr. matricola 1 2 3 4.11 16:45 Luci accese 40 5 6 7.11 Presenti entrambi, scarico merce 40 8 E legna dal veicolo del sig. _____ 9 10 11 12 13.11 21:30 Luci accesi, ma non si vede movimento 40 14 15 16 17 18 19

E. 33

cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022). 2.14. La domanda dell'insorgente volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in favore dell'avv. RA 1 (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I) deve essere intesa, dunque, solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca). Secondo l'art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria. L'art. 2 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede: " L'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative." L'altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3: " Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante." Inoltre giusta l'art. 3 cpv. 1 LAG l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). L'istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell'istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). 2.15. Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente - al beneficio delle prestazioni Las sino ad aprile 2024 - da maggio 2024 non beneficia di alcun tipo di entrata, né reddituale, né assistenziale. A comprova della propria indigenza, RI 1 ha prodotto il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di _____ (cfr. doc. C all. a doc. VIII). Anche su tale documento, il TCA rileva che ella ha indicato, quale proprio " recapito ", "c/o _____ " precisando " io non convivo con nessuno sono ospite da un amico " (cfr. doc. C all. a doc. VIII). Sebbene ai fini delle prestazioni Las sia accertato che tra la ricorrente ed il compagno quantomeno da ottobre 2022 era in essere una convivenza stabile (cfr. supra consid. 2.8.), in concreto, ai soli fini dell'eventuale concessione del gratuito patrocinio e considerato in questo solo senso il criterio dell'indigenza, giova rilevare che non sussiste un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner (cfr., in tal senso, STF 119 Ia 11 dell'11 febbraio 1993 consid. 3a; STF 115 Ia 193 del 10

ottobre 1989 consid. 3°; Qualora, invece, ci si trovasse confrontati ad una coppia coniugata, dovrebbero essere considerati, a fini di pronunciarsi sul criterio dell'indigenza, gli elementi di reddito - come pure quelli della sostanza (DTF 124 I 97 consid. 3b pag. 98 con riferimenti) - di entrambi i coniugi (DTF 119 Ia 11 consid. 3a pag. 12; 115 Ia 193 consid. 3a pag. 195; 108 Ia 9 consid. 3 pag. 10; cfr. pure STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 16.1.; STF 8C_446/2009 del 7 gennaio 2010 consid. 7; STF 9C_167/2007 del 21 giugno 2007 consid. 3.2. e K140/99 del 24 febbraio 2000, consid. 2.). Sulla questione relativa ad un'applicazione per analogia degli obblighi stabiliti dal diritto matrimoniale anche alle coppie in concubinato, in una sentenza STF 8C_1008/2012 del 24 maggio 2013 l'Alta Corte si è pronunciata come segue: " Par analogie avec le calcul du minimum vital du droit des poursuites, la jurisprudence considère toutefois que le concubinage, dont sont issus un ou plusieurs enfants communs, implique dans le domaine de l'assistance judiciaire que les ressources et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un conjoint requérant. Pour l'essentiel, les partenaires sont traités de la même manière qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (arrêt 5D_121/2009 du 30 novembre 2009 consid. 7.1, in: Revue suisse de procédure civile [RSPC], 2010, p. 287; arrêt 9C_859/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.4.1). En revanche, pour des concubins sans enfants issus de leur relation et formant une communauté domestique durable, il convient en principe de prendre en compte le même montant de base que pour un couple marié et de fixer le montant de base pour un débiteur vivant en concubinage à la moitié de celui prévu pour un couple marié (arrêt 5D_121/2009, précité, consid. 7.1, avec un renvoi à l' ATF 130 III 765 consid. 2.2 p. 766 s. et 2.4 p. 767; FRANK EMMEL, in: Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 10 ad art. 117 CPC; ALFRED BÜHLER, in: Commentaire bernois, 2012, n. 131 ss ad art. 117 CPC; LUKAS HUBER, in Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 42 ad art. 117 CPC; VIKTOR RÜEGG, in: Commentaire bâlois, 2010, n. 13 ad art. 117 CPC; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 740 n. 1851; dans le même sens également, DENIS TAPPY, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 23; STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008 p. 91). De cette manière, il est tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes formant le montant de base (alimentation etc.) sont comparables aux dépenses d'un couple marié (ATF 130 III 765 consid. 2.4 p. 768). En règle ordinaire, on pourra répartir la charge du loyer en proportion des revenus et de la fortune respectifs des partenaires, du moins s'il existe une différence sensible des situations économiques de chacun des intéressés (BÜHLER, op. cit., n. 154 ad art. 117 CPC; HUBER, op. cit., n. 44 ad art. 117 CPC). On tiendra compte des autres charges (en intégralité) d'assurance-maladie, de frais de transport, etc.; il sera fait abstraction des charges personnelles du partenaire ainsi que ses revenus (voir MICHEL OCHSNER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 96 ad art. 93 LP). " (consid. 3.3.) ed ha concluso, nel caso di una ricorrente che conviveva con il proprio partner, senza figli, con il quale non era stato possibile determinare se vi fosse una relazione sufficientemente salda, per qualità e durata, da esigere che il compagno assumesse le spese giudiziarie della convivente, che l'Istanza precedente aveva erroneamente proceduto assimilando i due ad una coppia sposata, allorquando avrebbe dovuto ritenere che l'istante, in quel caso

sprovvista di reddito e sostanza, doveva essere considerata indigente (consid. 3.3.4-3.3.5). In una sentenza DTF 142 III 36 l'Alta Corte, nel caso di due partner conviventi che avevano un figlio in comune, chiamata a pronunciarsi sulla questione di sapere se per analogia con i corrispondenti obblighi previsti dal diritto matrimoniale, anche il convivente dovesse finanziare i procedimenti giudiziari del proprio partner, sprovvisto di reddito, ha rammentato d'un lato, che ai sensi di quanto prevedono gli artt. 159 cpv. 3 e 163 CC un coniuge è tenuto ad assistere l'altro nelle controversie giudiziarie versando gli anticipi per le spese legali (sentenze 9C_432/2010 dell'8 luglio 2010 consid. 5; 4A_661/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 3.5; 4A_423/2012 del 10 settembre 2012 consid. 2.2; 8C_1008/2012 del 24 maggio 2013 consid. 3.3.2). D'altro lato, il Tribunale federale ha precisato che, in linea di principio, non esistono obblighi di questo tipo per i conviventi (cfr. DTF 129 I 1 consid. 3.2.4 pag. 6; DTF 134 I 313 consid. 5.5 pag. 318), ha stabilito quanto segue: " (...) Vorliegend geht die Beschwerdeführerin nach den Feststellungen im angefochtenen Beschluss keiner Erwerbstätigkeit mehr nach. Ihre einzigen "Einkünfte" sind die Kinderunterhaltsbeiträge, welche aber für die Bestreitung der Kinderkosten reserviert sind (vgl. 5A_207/2009 vom 21. Oktober 2009 E. 3.2) und nicht für die Prozessfinanzierung zweckentfremdet werden sollen. Verfügt aber die Beschwerdeführerin über gar kein Einkommen, stellt sich die Frage der Berechnung des Existenzminimums im Rahmen des Konkubinates nicht, weil die gemeinsamen Lebenskosten nicht anteilmässig, sondern einseitig durch den erwerbstätigen Konkubinatspartner getragen werden. Es verbleibt einzig die - wie gesagt nicht von der vorstehend zitierten Rechtsprechung beantwortete - Rechtsfrage, ob dieser aufgrund des Konkubinatsverhältnisses in Analogie zu den entsprechenden eherechtlichen Pflichten den Prozess seiner Konkubine, welche über kein eigenes Einkommen verfügt, finanzieren muss. Als Ausfluss der ehelichen Unterhaltspflicht nach Art. 163 ZGB und der ehelichen Beistandspflicht nach Art. 159 Abs. 3 ZGB ist der eine Ehegatte gehalten, dem anderen in Rechtsstreitigkeiten durch Leistung von Prozesskostenvorschüssen beizustehen (Urteile 9C_432/2010 vom 8. Juli 2010 E. 5; 4A_661/2010 vom 16. Februar 2011 E. 3.5; 4A_423/2012 vom 10. September 2012 E. 2.2; 8C_1008/2012 vom 24. Mai 2013 E. 3.3.2; zum alten Eherecht: BGE 103 Ia 99 E. 4 S. 101). In der Lehre wird teilweise die Unterscheidung getroffen, dass sich die Kostenvorschusspflicht bei Angelegenheiten der Ehegemeinschaft aus Art. 163 ZGB und bei anderen Rechtsstreitigkeiten aus Art. 159 Abs. 3 ZGB ergebe; das Bundesgericht hat dazu nie Stellung genommen (vgl. Urteil 5P.346/2005 vom 15. November 2005 E. 4 mit weiteren Hinweisen) und die Unterscheidung ist auch vorliegend nicht relevant. Soweit eine Prozesskostenvorschusspflicht besteht, geht diese dem Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege vor (BGE 119 Ia 11 E. 3a S. 12, BGE 119 Ia 134 E. 4 S. 135). Pflichten, welche aus der ehelichen Unterstützungspflicht (Art. 163 ZGB) und aus der ehelichen Beistandspflicht (Art. 159 Abs. 3 ZGB) fliessen, können - was nicht mit dem Umstand zu verwechseln ist, dass in verschiedenen Konstellationen auf die tatsächlichen Verhältnisse abgestellt wird (vgl. beispielsweise betreffend Fürsorgeleistungen: Urteil 8C_232/2015 vom 17. September 2015 E. 5.2 mit weiteren Hinweisen; sodann für die Berechnung des betriebsrechtlichen Existenzminimums, siehe oben) - selbstredend nur den Ehegatten treffen. Für Konkubinatspartner bestehen grundsätzlich keine solchen Verpflichtungen (vgl. BGE 129 I 1 E. 3.2.4 S. 6; BGE 134 I 313 E. 5.5 S. 318), auch nicht im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Rechtspflege (vgl. Urteile 9C_859/2008 vom 15. Dezember 2008 E. 3.4.1; 8C_1008/2012 vom 24. Mai 2013 E. 3.3.3). Für das Gegenteil bedürfte es einer gesetzlichen Grundlage, welche an die Konkubinatsstatsache entsprechende rechtliche

Obligationen knüpfen würde; der blosse Analogieschluss zum Eherecht kann die fehlende gesetzliche Grundlage nicht ersetzen. (...)” (consid. 2.3.) Infine, in una sentenza STF 8C_310/2017 del 14 maggio 2018, il Tribunale federale, nel caso di una ricorrente che nulla aveva documentato quanto a redditi e sostanza del proprio partner convivente, rilevando che al medesimo non incombeva in ogni caso l’obbligo di partecipare alle sue spese giudiziarie, ha rammentato che la stessa giurisprudenza citata da quell’istante (DTF 142 III 36) ammette invece, come visto, che l’esistenza di un’economia domestica comune possa essere presa in considerazione nel calcolo del fabbisogno del concubino che è parte nella procedura giudiziaria (cfr. consid. 11.2.) In concreto - pur essendovi, tra la ricorrente ed _____, una convivenza stabile per quanto concerne le prestazioni assistenziali quantomeno da ottobre 2022 - il TCA nel contesto dell’assistenza giudiziaria deve considerare che RI 1, dagli atti, risulta priva di qualsiasi fonte di reddito o sostanza. Dal convivente, con il quale la ricorrente non ha figli, alla luce della giurisprudenza suindicata, non si può in concreto esigere che assuma le spese giudiziarie della compagna. In questo contesto, è quindi irrilevante il fatto che nessun elemento sia noto a questa Corte quanto alla situazione economica di _____. In esito alla procedura di divorzio, RI 1 avrebbe già dovuto ricevere, e meglio come indica la decisione pretorile del 15 maggio 2023 nel termine di sei mesi dalla sua crescita in giudicato, fr. 75'000 da parte dell’ex coniuge (cfr. in particolare, doc. 128-129). Quest’ultimo, ha indicato l’assistita nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria “ però non ha ancora provveduto al versamento da più di un anno ” (cfr. doc. C all. a doc. VIII). Verosimilmente, ritenuto come già allorquando era sposata la ricorrente beneficiava, unitamente all’ex coniuge, delle prestazioni Las (cfr. all. a doc. IX), il mancato versamento di tale ammontare ed il difficile recupero di tale credito è da ricondurre ad una situazione finanziaria comunque non florida dell’ex marito. In tali circostanze l’indigenza della ricorrente deve essere ammessa. Inoltre l’intervento dell’avv. RA 1 per la procedura innanzi a questa Corte, appare giustificato. Il TCA rammenta, infatti, che nella procedura dinanzi ad un Tribunale l’assistenza di un avvocato va ritenuta necessaria o almeno indicata quando in circostanze analoghe e nell’ipotesi in cui l’assicurato non sia indigente il patrocinio di un legale sarebbe ragionevole, tenuto conto del fatto che l’interessato non ha conoscenze giuridiche sufficienti e che l’interesse all’emanazione di un giudizio giustifichi il dispendio. Nella procedura amministrativa il requisito della necessità di un avvocato deve, invece, essere esaminato in base a criteri più severi (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46). Infine, già solo in ragione della lunga istruttoria che ha caratterizzato la procedura che vede coinvolta la ricorrente e delle numerose censure ricorsuali, non si può ritenere che il gravame risultava palesemente destituito di possibile esito favorevole. Questo Tribunale ritiene, dunque, che nella presente evenienza siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore della ricorrente (cfr. STCA 42.2022.19 del 20 giugno 2022). È in ogni caso riservato l’eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al gratuito nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301 consid. 6).

segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall'aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall'USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l'art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell'art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l'USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l'insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l'elemento della durata, essendo iniziata solo nell'aprile 2014.

Inoltre gli indizi indicati dall'amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall'altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall'aprile 2014 l'unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.

Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l'alloggio con il figlio di primo letto dell'insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

In una sentenza 42.2022.19 del 20 giugno 2022, il TCA ha confermato il modo di procedere dell'USSI e ritenuto che tra il ricorrente e la compagna con cui da cinque anni aveva una relazione, dalla quale pernottava nella misura di 3-4 notti la settimana, che gli lavava i vestiti e prestava la vespa, vi era una convivenza stabile e non sussisteva, quindi, una semplice economia domestica.

Al riguardo cfr. pure STCA 42.2018.40 del 5 febbraio 2019; STCA 42.2016.30 del 24 aprile 2017; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; STCA 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

Il 23 aprile 2024, l'USSI ha, come visto (cfr. supra consid.1.1.), sospeso l'erogazione delle prestazioni Las a beneficio della ricorrente, cui ha contestualmente chiesto la restituzione di quanto corrispostole tra ottobre 2022 ed aprile 2024.

I provvedimenti in questione, impugnati con reclamo del 22 maggio 2024, sono stati confermati con la decisione su reclamo del 29 agosto successivo (cfr. supra consid. 1.2. e 1.3.).

2.9. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte, attentamente vagliata la documentazione agli atti, ritiene che l'operato dell'USI debba essere tutelato per i motivi qui di seguito esposti.

Innanzitutto, a proposito dell'affermazione della ricorrente secondo cui, avendo ella ed _____ due domicili distinti, non possono essere ritenuti conviventi, il TCA rammenta che la sussistenza di una convivenza stabile ai sensi della Laps non dipende da come RI 1 e l'amico/fidanzato (cfr. supra consid. 1.5.) abbiano deciso di organizzarsi nella loro vita di coppia, vale a dire se con un domicilio congiunto o con due separati.

Come visto (cfr. supra consid. 2.6.), la giurisprudenza federale ha già stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci.

Riguardo alla tesi ricorsuale secondo cui tra la ricorrente ed _____ non vi sarebbe una situazione di stabile convivenza, come sostenuto nelle decisioni impugnate bensì due persone single che hanno piacere a trascorrere del tempo insieme, il TCA rileva che è in primis la stessa legale della ricorrente a precisare, contraddicendosi poco dopo, che tra la sua assistita ed _____ è certo che intercorre una relazione sentimentale, tanto che i due sono amici/fidanzati (cfr. supra consid. 1.5.).

Questa Corte constata che, sentita presso gli uffici della convenuta il 30 marzo 2023, la ricorrente aveva già pacificamente dichiarato di convivere, per poi ritrattare le proprie dichiarazioni.

A tal proposito, il TCA ricorda che in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

In ogni caso, al di là di contraddizioni e ritrattazioni della parte ricorrente, dagli atti emerge chiaramente che da ben prima dell'ottobre 2022 l'insorgente e l'uomo in questione condividono ogni momento di vita quotidiana, dai pasti, alle uscite, ai lavori in casa o nel giardino di uno o dell'altra.

Del resto, sentita a verbale il 17 aprile 2024, la stessa RI 1 ha definito _____ come il proprio compagno (cfr. supra consid. 2.8.).

Rammentato, peraltro, che la separazione di fatto della ricorrente dal (ex) marito è culminata con il deposito da parte di quest'ultimo degli effetti personali di RI 1 proprio a casa di _____ - con il quale l'assistita dal 2020 a seguire () si è sempre accompagnata (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.) - ove ella ha poi abitato a tutti gli effetti sino al 31 dicembre 2022, a mente di questa Corte è, innanzitutto, accertato che i due formano da anni una coppia e siano sentimentalmente legati.

Determinante, poi e nel caso di specie, per giungere alla conclusione che tra la ricorrente ed _____, anche nel periodo determinante che va da ottobre 2022 ad aprile 2024, vi era una convivenza stabile ai sensi di quanto prevedono le normative, rispettivamente, le direttive e la giurisprudenza suindicate (cfr. supra consid. 2.6.), è il fatto che i due si fornivano aiuto reciproco.

A questo proposito, il TCA rileva che quando ad ottobre 2022 la ricorrente ha inoltrato la propria domanda volta all'ottenimento delle prestazioni Las, ella abitava a tutti gli effetti presso _____ che la ospitava da oltre due anni.

Anche successivamente alla locazione da parte di RI 1 di, prima, un appartamento a _____, poi una casa a _____, l'aiuto reciproco in seno alla coppia è rimasto una costante del loro rapporto.

_____, per esempio, ha intestato a proprio nome la moto che la compagna utilizza e che la medesima considera come propria, indicando di averla acquistata personalmente quando la coppia, dopo la separazione della donna dal marito, abitava insieme a _____. Ed infatti, è verosimilmente per quel motoveicolo che dal conto della ricorrente vi sono accrediti per la Sezione della circolazione e la _____, intestati al compagno.

Sempre _____, poi, accompagna, sin da marzo 2022, la donna agli incontri con l'assistente sociale, come del resto ha fatto, pur non prendendovi parte, per il colloquio tenutosi il 17 aprile 2024 presso gli uffici dell'Ispettorato, o alle visite mediche.

RI 1, da parte sua, ha ospitato RI 1 presso l'appartamento di _____ (lui è arrivato da metà febbraio 2023), si occupa dei lavori di giardinaggio che l'uomo non può svolgere per limitazioni fisiche e/o di lavare i suoi vestiti.

Oltre a trascorrere la quasi totalità del tempo insieme, la coppia divide inoltre le spese quotidiane, relative ad uscite ed acquisti di generi alimentari (cfr. supra consid. 2.8.).

Benché ammesso a più riprese dalla ricorrente, il fatto che la medesima trascorra la gran parte del proprio tempo con _____ - figura che peraltro a più riprese è stata richiamata anche nella sentenza di divorzio in quanto considerata un ostacolo ai diritti di visita della donna nei confronti del figlio minorenni - trova anche riscontro nei controlli di Polizia discreti esperiti sull'arco di sei mesi o negli interventi cui la Polizia è stata chiamata a far fronte da anni per litigi tra i due, trovandoli sempre insieme, che fosse al domicilio dell'una o dell'altro (cfr. supra consid 2.8.).

La circostanza che a casa della donna non siano stati trovati tutti gli effetti personali dell'uomo, non è determinante, ritenuto che, come visto (cfr. supra consid. 2.6.), non è in ogni caso escluso che due conviventi ai sensi della Laps possano avere due domicili distinti.

Giova in ogni caso evidenziare come gli oggetti trovati ad _____ e riconducibili ad _____ siano di uso quotidiano, come il deodorante, i medicinali, il rasoio, i cavi vari e le diverse paia di scarpe; segno, anche questo, che la sua presenza in quella casa è costante.

In ragione di tutto quanto precede ed in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell'11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020 dell'11 STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell'8 maggio

2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) questo Tribunale deve concludere che tra ottobre 2022 ed aprile 2024 tra la ricorrente ed _____ vi era una convivenza stabile ai sensi della Laps.

Ne consegue che a ragione l'USSI, da una parte, ha sospeso successivamente ad aprile 2024 l'erogazione delle prestazioni assistenziali a favore della ricorrente, considerato come la stessa conviveva stabilmente con il compagno (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps) e che _____ avrebbe quindi dovuto essere computato nell'unità di riferimento dell'assistita e la sua situazione finanziaria tenuta in conto. Nell'impossibilità di procedere in tal senso, rettammente sono state negate le prestazioni assistenziali.

In merito all'operato dell'USSI, tuttavia, questa Corte ricorda che nella già citata DTF 149 V 250 (cfr. supra consid. 2.6.), il Tribunale Federale ha stabilito che la soppressione dell'erogazione delle prestazioni assistenziali è una misura tanto incisiva da imporre di essere pronunciata mediante l'emanazione di una decisione formale, corredata dei relativi rimedi di diritto (cfr. in particolare consid. 7.2.2.).

In concreto, il fatto che l'immediata sospensione dell'erogazione delle prestazioni Las sia stata comunicata alla ricorrente mediante decisione informale del 23 aprile 2024 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 36) non ha, in ogni caso, arrecato pregiudizio a RI 1, che ha tempestivamente interposto reclamo anche contro questo provvedimento (cfr. supra consid. 1.3.).

D'altra parte, ritenuto come la convivenza in questione sussisteva già ad ottobre 2022, quando RI 1 ha chiesto l'erogazione delle prestazioni Las, parimenti a ragione l'USSI ha chiesto la restituzione di quanto corrisposto alla medesima da quel momento e sino ad aprile 2024.

Nella fattispecie sono quindi, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. supra consid. 2.3.).

In effetti rispetto a quando l'USSI ha conteggiato le prestazioni spettanti alla ricorrente, sono emersi dei fatti nuovi atti ad indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.

È quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle effettive entrate dell'unità di riferimento che doveva includere, oltre all'assistita, anche il compagno.

In quel periodo, quindi, RI 1 da un profilo oggettivo ha effettivamente percepito indebitamente delle prestazioni assistenziali.

Al riguardo è utile ribadire (cfr. supra consid. 2.3.) che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.

"5.1. A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza

dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine").

Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicizia e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166 consid.3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1).■

Cfr. anche la STF 8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.

L■art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all■assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell■assicurazione per l■invalidità è soggetta a spese; l■entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1■000 franchi.■.

L■art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L■art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l■art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

2.14. La domanda dell'insorgente volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in favore dell'avv. RA 1 (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I) deve essere intesa, dunque, solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

Un'altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

"Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito

Inoltre giusta l'art. 3 cpv. 1 LAG l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell'istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.